



## NOVITÀ NORMATIVE

### STRESS DA LAVORO CORRELATO Circolare del Ministero del Lavoro del 17/11/10 (G.U. n. 304 del 30/12/10)

Dal gennaio 2011 le imprese devono iniziare il processo di valutazione del rischio da stress da lavoro correlato. La decorrenza è intesa come data di avvio delle attività di revisione del DVR come stabilito dalla circolare del ministero del Lavoro.

Lo stress da lavoro-correlato viene definito come «condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale», conseguenze del fatto che il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia, afferma la circolare, non tutte le manifestazioni possono essere considerate stress da lavoro-correlato.

Quest'ultimo è solo quello causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro e l'individuazione e valutazione del predetto rischio deve essere inserita nel DVR.

**L'analisi va condotta per gruppi omogenei di lavoratori** esposti ai rischi dello stesso tipo (ad esempio i turnisti o i dipendenti di un determinato settore o che svolgono la medesima mansione) compresi dirigenti e preposti.

Secondo le linee guida ministeriali la valutazione dello stress da lavoro-correlato si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress da lavoro non ovviate dalle misure di correzione poste in essere dal datore di lavoro.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di tre indicatori distinti:

- eventi sentinella;
- fattori di contenuto del lavoro;
- fattori di contesto del lavoro.

Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi da stress, il datore di lavoro dovrà solamente darne conto nel DVR e prevedere un monitoraggio continuo.

Diversamente, l'impresa dovrà procedere alla pianificazione e adozione di opportuni interventi correttivi.

Qualora anche questi ultimi risultino inefficaci il datore di lavoro dovrà procedere alla fase di valutazione approfondita che implicherà l'adozione di strumenti come questionari, focus group, interviste semi-strutturate eccetera.

Le linee guida sopra esposte non sono definitive. La commissione consultiva, infatti, entro 24 mesi, potrà rivedere le stesse o aggiornarle in funzione della necessità di modifiche e/o integrazioni.

I datori di lavoro che hanno già effettuato la valutazione dello stress da lavoro correlato in conformità dell'accordo interconfederale del 9 giugno 2008 non dovranno ripetere l'indagine, ma saranno unicamente tenuti all'aggiornamento del documento coerentemente con le linee guida ministeriali.

### DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITÀ ALL'AMIANTO (ESEDI)

L'art. 249.2, del D.Lgs 81/08 prevede che, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applichino gli articoli del decreto 250 (notifica all'organo di vigilanza), 251.1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260.1 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) nelle seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (seduta del 19/01/11), ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto la cui presenza esonera il datore di lavoro dai predetti adempimenti a condizione, tuttavia, che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO, 2000).

Nello specifico, le attività "ESEDI", di cui all'art. 249.2 del D.Lgs. 81/08 vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.



La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore.

All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

A titolo indicativo e non esaustivo è, in seguito, riportato un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività "ESEDI".

a) **Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:**

- 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
- 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m<sup>2</sup>) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
- 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
- 4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
- 5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m<sup>2</sup>), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
- 6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
- 7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
- 8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
- 9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.

b) **Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:**

- 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture;
- 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m<sup>2</sup>) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m<sup>2</sup>) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) **Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:**

- 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
- 2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m<sup>2</sup>), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

d) **Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:**

- 1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all'evoluzione delle conoscenze.

Da quanto su esposto si ritiene che le attività "ESEDI" sopra riportate, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall'art. 249.2, del D.Lgs 81/08 e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo l'art. 258 del medesimo decreto.

Resta inteso che, in ogni caso, durante l'effettuazione delle attività "ESEDI", dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell'art. 252 del D.Lgs 81/08 con particolare riguardo ai D.P.I. delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.



## DECRETO 231/01: DUE QUESTIONI IN EVIDENZA

### COMPATIBILITÀ DELLE NORME DEL D.Lgs. 231/01 CON LA NORMATIVA COMUNITARIA

Quando la disciplina violata è quella sulla **sicurezza del lavoro** le verifiche devono essere condotte ed effettuate senza presunzioni, caso per caso.

L'autorità giudiziaria è intervenuta di recente su due questioni chiave legate all'applicazione delle misure sulla responsabilità delle imprese per reati dei dipendenti.

Il Gup del tribunale di Firenze, con decisione del 9 febbraio 2011, ha rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la verifica sulla compatibilità tra le norme comunitarie a presidio delle vittime di reato e il decreto 231.

Sotto la lente finisce così la tendenziale ostilità che, sia pure tra alti e bassi, è stata sinora dimostrata alla costituzione di parte civile nel processo penale che vede tra gli imputati le imprese per violazione del decreto 231/01.

Da ultimo la Cassazione, con la sentenza n. 2251 del 2011, sembrava avere messo una pietra tombale su questa possibilità, negando tra l'altro qualsiasi ipotesi di contrasto con la Costituzione.

Ora però la questione torna d'attualità sotto un profilo abbastanza inatteso, chiamando in causa direttamente i giudici europei. Rimane pertanto aperta e sottoposta al vaglio della Corte Europea la questione relativa alla risarcibilità del danno da parte della vittima del reato e l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale.

La tesi proposta dal Gup di Firenze si basa sull'assunto che l'ente/persona giuridica non può essere, alla luce dello stato attuale delle norme della 231, chiamato in giudizio penale per il risarcimento dei danni causati dalle vittime del reato.

### INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI

Un particolare profilo del decreto 231/01 di interesse, sempre nel settore della sicurezza sul lavoro, è quello che attiene al concetto di vantaggio riportato dall'ente ai fini dell'imputabilità della responsabilità ex 231/01.

Il procedimento fiorentino è stato avviato per violazione della disciplina sulla sicurezza, ma è da Novara che ci arrivano novità in merito.

Nel caso di specie il tribunale, ha condannato una società in seguito a una grave sciagura verificatasi allo scalo ferroviario che costò la vita a un lavoratore. Il Gup di Novara, nell'affrontare la questione dei presupposti di imputabilità dell'ente, si concentra sull'interesse o vantaggio nel caso dei reati colposi, categoria nella quale rientrano i delitti in materia di protezione del lavoro.

Per il Gup, che in questo senso si uniforma a quanto deciso circa un anno fa dal tribunale di Trani, ha contribuito così a creare un primo orientamento giurisprudenziale, «i criteri di interesse e vantaggio devono quindi essere riferiti non già al reato (e quindi all'evento di morte o lesione della vittima), bensì alle condotte costitutive di esso e, quindi, alla violazione di regole cautelari connesse al determinismo dell'evento».

In questo modo «il collegamento finalistico che fonda la responsabilità dell'ente ex art. 5 del D.Lgs. 231/01 non deve necessariamente coinvolgere anche l'evento, quale elemento costitutivo del reato, giacché l'essenza del reato colposo è proprio il risultato non voluto».

Così, nel campo della sicurezza lavoro, va accertato ogni volta il contesto in cui sono avvenuti i fatti, evitando l'exasperazione della responsabilità dell'ente oppure l'esclusione da qualsiasi forma di responsabilità.

Allora la colpa che, nel caso esaminato, è stata attribuita alla società e che le è costata una pesante sanzione pecuniaria è rappresentata dal fatto di aver evitato di adottare tutte le iniziative idonee a prevenire il rischio di investimento ferroviario (la società mancava anche dei modelli organizzativi, adottati solo dopo la sciagura), evitando così di sostenere le relative spese per l'installazione, per esempio, di un adeguato sistema di allarme acustico e visivo che avrebbe evitato l'incidente.



## SCADENZE

### DISPOSITIVI APERTURE PORTE DI VIE DI ESODO NON MARCATI CE. TERMINE ADEGUAMENTO.

Scade nel febbraio 2011 il termine per adeguare tutti i dispositivi per l'apertura di porte installate lungo le vie di esodo, non muniti di marcatura CE e già installati nelle attività, di cui all'art. 3 del D.M. 3/11/04 "Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso incendio.

**SOGGETTI:** titolari di attività ex art. 3, D.M. 3/11/04

*D.M. 3/11/2004 Oggetto - Campo di applicazione*

*Art. 1 Campo di applicazione. Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati "dispositivi", delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.*

*I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.*

*Art. 2 Definizioni - Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue :*

- a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;*
- b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;*
- c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
  - c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;*
  - c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;*
  - c.3) uscita che immette su di una scala esterna;**
- d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;*
- e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.*

*Art. 3 "Ai sensi del DPR 21/4/1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.*

*In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 è prevista nei seguenti casi:*

- a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;*
  - a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;**
- b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
  - b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;*
  - b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;*
  - b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.**

*Art. 4 Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi*

*La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:*

- a) per il produttore:
  - a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;*
  - b) per l'installatore:
    - b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;*
    - b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);**
  - c) per il titolare dell'attività:
    - c. 1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;*
    - c. 2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;*
    - c. 3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'[art. 5](#), comma 2, del DPR 12/01/98, n. 37***

*Art. 5 Termini attuativi e disposizioni transitorie*

*I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o [entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto](#).*

*La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.*

*Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione.*



## OSSERVAZIONI

### SICUREZZA: IDONEITA' DI IMPIANTO ASPIRAZIONE PER SALDATURA

Come noto il processo di saldatura deve essere realizzato in modo tale da evitare i rischi per l'operatore di inalazione, ingestione, contatto e penetrazione, attraverso la pelle delle materie e sostanze pericolose prodotte.

Se il pericolo non può essere eliminato, occorre provvedere affinché le sostanze pericolose prodotte possano essere captate, aspirate, filtrate o trattate con un altro metodo altrettanto efficace. Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento della macchina, i dispositivi di captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da produrre il massimo effetto. In proposito la norma tecnica di riferimento per la verifica dell'idoneità degli impianti di aspirazione è la EN 1093-4:1996+A1:2008 "Sicurezza del macchinario — Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria — Parte 4: Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione — Metodo mediante l'uso di traccianti" (ISO 29042-4:2009).

In via più generale si ricorda che le azioni specifiche che il datore di lavoro deve adottare per minimizzare la quantità e la tossicità delle sostanze derivanti dai processi di saldatura, di taglio o smerigliatura, devono essere di tipo preventivo e di tipo protettivo. Le possibili forme di protezione assumono carattere individuale (indumenti, maschere, schermature) e ambientale (bonifica ambientale).

La bonifica dell'ambiente si attua attraverso le fasi:

- di captazione o diluizione,
- di espulsione, con eventuale depurazione dei fumi.

Gli impianti di ventilazione sono fondamentalmente di tipo localizzato o generale.

La ventilazione localizzata deve essere effettuata il più vicino possibile alla sorgente; presenta infatti una notevole efficacia, con minori volumi di aria movimentata rispetto alla ventilazione generale. Sono invece di norma superiori i costi di primo impianto per il piping e la captazione. In generale, la velocità di captazione non deve essere inferiore a 0,5 m/s, in funzione della tipologia dei fumi emessi.

La ventilazione generale (bonifica ambientale) prevede la diluizione delle sostanze inquinanti, con notevoli quantità d'aria movimentate; si può impiegare questa tecnica per bassi livelli di tossicità degli inquinanti oppure in modo complementare alla ventilazione localizzata. L'attuale tecnologia consente di ottemperare i limiti per le concentrazioni dei singoli inquinanti con l'impiego di sistemi di filtrazione a umido (scrubber) o a secco (filtri a maniche, elettrostatici) per il particolato, abbinati a sistemi di assorbimento o adsorbimento di gas e vapori.

Si ricorda infine che è obbligatorio acquisire dal fabbricante la dichiarazione di conformità CE e le istruzioni d'uso.

### NUOVE REGOLE PER RILASCIO DEL PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività ispettiva - ha diramato la Circolare 19/01/11, n 4 contenente indicazioni relative a corsi ed esami per il rilascio del patentino per la conduzione di impianti termici civili di potenza termica superiore a 0,232 MW, a seguito delle modifiche apportate all'art. 287 del D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 29/06/10 n. 128 (disposizioni di revisione del codice ambientale).

In primo luogo la circolare ministeriale richiama la nuova formulazione dell'art. 287, il quale stabilisce, al comma 1, che il patentino di abilitazione venga rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, anziché dalla Direzione Provinciale del lavoro, come previsto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Allo scopo comunque di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il comma 6 del medesimo articolo regola il periodo transitorio, stabilendo che, sino all'entrata in vigore delle leggi regionali, resta in essere la disciplina di corsi ed esami individuata con il DM del lavoro e previdenza sociale del 12/08/68.

Tale decreto prevede che le Commissioni d'esame e la segreteria siano composte da funzionari dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro. In virtù della norma transitoria viene quindi disposto dalla circolare ministeriale che le Direzioni provinciali del lavoro potranno procedere alla costituzione delle Commissioni d'esame e ai relativi esami. Viene inoltre ricordato che le imprese che operano nel settore degli impianti termici potranno continuare a svolgere per proprio conto i corsi per la conduzione dei suddetti impianti.

Si potrà infine, sempre nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, continuare a rilasciare il patentino, senza necessità di esame, ai soggetti che sono già in possesso di certificato di abilitazione di qualsiasi grado, per la condotta di generatori a vapore.

### NORME DI PREVENZIONE INCENDI. EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI

A far data dal 25/03/2011, diviene efficace il termine per adeguare alla normativa di prevenzione incendi ex titolo VI, D.M. 22 febbraio 2006, tutti gli edifici e/o i locali destinati ad uffici, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 2006 e non ricompresi nella casistica di cui all'art. 1, c. 2, D.M.



medesimo. Risultano compresi peraltro, nell'obbligo di adeguamento anche gli uffici in possesso del NOP – Nulla osta provvisorio – di cui alla l. n. 818/1984. L'adeguamento non sarà necessario nel caso di uffici "esistenti" alla data citata ed in possesso di c.p.i. ovvero per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

**SOGGETTI:** titolare di edifici e/o locali destinati ad uffici, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 2006 e non ricompresi nella casistica di cui all'art. 1, c. 2, D.M. medesimo.

## SICUREZZA SUL LAVORO

### Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.Lgs. 81/08. In particolare trova applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l'esecuzione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

## SICUREZZA SUL LAVORO: BACINI DI CONTENIMENTO DEI PRODOTTI CHIMICI

Il D.Lgs 81/08 non disciplina, nel dettaglio, gli aspetti relativi ai bacini di contenimento limitandosi, in generale, nell'Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro", a prescrivere, per quanto riguarda la presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi, che i prodotti ed i rifiuti che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido, o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

Per quanto riguarda invece il deposito di soluzioni idroalcoliche, il D.M. del 18/05/95 prescrive che per le unità di deposito al chiuso di capacità superiore a 5 mc, le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento realizzati in struttura impermeabile e incombustibile con capacità non inferiore a 1/3 di quella complessiva dei serbatoi in esso ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande.

## SICUREZZA SUL LAVORO: AERAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

La norma tecnica di riferimento per la verifica dell'idoneità degli impianti di aspirazione è la EN 1093-4:1996+A1:2008 "Sicurezza del macchinario – Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria – Parte 4: Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione – Metodo mediante l'uso di traccianti" (ISO 29042-4:2009). La norma specifica un metodo basato sulla tecnica del tracciante per misurare l'efficienza di cattura un sistema di scarico installato su una macchina. E' applicabile a tutti i tipi di ambiente di test - banco di prova, la camera o campo (vedi ISO 29.042-1) - ma è applicabile solo se il tracciante mostra un comportamento aerodinamico paragonabile a quello dell'inquinante reale.

Si ricorda poi che è necessario acquisire dal fabbricante la dichiarazione di conformità CE e le istruzioni d'uso.

Gli impianti di ventilazione sono fondamentalmente di tipo localizzato o generale.

La ventilazione localizzata deve essere effettuata il più vicino possibile alla sorgente per ottenere la massima efficacia, con minori volumi di aria movimentata rispetto alla ventilazione generale. Sono invece di norma superiori i costi di primo impianto per il piping e la captazione. In generale, la velocità di captazione non deve essere inferiore a 0,5 m/s, in funzione della tipologia dei fumi, gas o vapori emessi.

La ventilazione generale (bonifica ambientale) prevede la diluizione delle sostanze inquinanti, con notevoli quantità d'aria movimentate. Questa tecnica è utilizzabile per bassi livelli di tossicità degli inquinanti oppure in modo complementare alla ventilazione localizzata.

L'attuale tecnologia consente di ottemperare i limiti per le concentrazioni dei singoli inquinanti con l'impiego di sistemi di filtrazione a umido (scrubber) o a secco (filtri a maniche, elettrostatici) per il particolato, abbinati a sistemi di assorbimento o adsorbimento di gas e vapori.

Si aggiunga, inoltre, che nell'Allegato IV del D.Lgs 81/08 "Requisiti dei luoghi di lavoro", al punto 1.9.1 "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi", viene stabilito che gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela dei lavoratori. Si ritiene infine utile richiamare la Linea Guida dell'Ispesl riferita agli uffici che, nella parte dedicata alla ricognizione dei rischi per quanto riguarda il condizionamento aria, nell'intervento sui parametri così dispone: "preferibilmente a totale ricambio d'aria o comunque massimo riciclo 30%; controllo: CO<sub>2</sub> < 0,1% = 1000 ppm 18-20°C, U.R. = 50 + - %; ventilazione v = 0,1 – 0,2 m/sec; portata Q = 20 m. cubi /h/pers".



## SPECIALE SISTRI – MANUALE SILTECO

### ENTRATA IN FUNZIONE DEL SISTRI DAL 1° GIUGNO 2011

Come noto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/12/09 ha disciplinato il nuovo Sistema di controllo e Tracciabilità dei Rifiuti; i decreti ministeriali successivi del 15/02/2010, del 09/07/2010, del 28/09/2010 e il D.Lgs. 205/10 ne hanno spostato in avanti la data di entrata in vigore al 1° giugno 2011.

Dalle ultime dichiarazioni del ministero sembra che non vi saranno ulteriori proroghe, pertanto tra meno di due mesi, molte aziende dovranno confrontarsi giornalmente con il SISTRI.

#### 1. CHE COS'È IL SISTRI?

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.

È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

L'iniziativa si inserisce così anche nell'ambito dell'azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell'efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

I vantaggi per lo Stato, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.

Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

#### 2. CHI DEVE ADERIRE OBBLIGATORIAMENTE?

Dall'articolo 188-ter, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 si evince che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono:

- Gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi.
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno. (art.212 comma 8).
- Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi quali:
  - rifiuti da lavorazioni industriali;
  - rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;



- Le imprese che hanno più di 10 dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti.
- I consorzi costituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimenti di rifiuti
- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo (di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135) delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi
- In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
- Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

#### **Amministrazioni pubbliche (art. 188 ter, comma 8)**

Le procedure e le modalità con le quali il SISTRI viene applicato alle amministrazioni centrali sono individuate con appositi decreti che devono essere emanati entro 120 giorni dalla data del 04/01/2011 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno. Ciò verrà fatto in relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile.

#### **Modalità di adesione semplificate (art. 188 ter, comma 9)**

Le modalità per l'iscrizione semplificata dei produttori di rifiuti pericolosi al SISTRI potranno essere individuate da eventuali appositi decreti futuri del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

#### **Adesione a seguito di evento accidentale (art. 188 ter, comma 10)**

Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti

**In futuro** potranno uscire dei decreti che **potrebbero obbligare ad aderire al SISTRI** anche quelle categorie finora escluse dal suo utilizzo, tra le quali:

- quelli che al momento non hanno l'obbligo di aderire al SISTRI
- ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa
- ai distributori, come descritti al comma 1 bis dell'art.6 del D.Lgs. 151/2005 e suo decreto attuativo (D.M. 65 dell'08/03/2010)

### **3. MANUALE SILTECO – STRUMENTI UTILI PER LA GESTIONE DEL SISTRI**

A seguito di un'approfondita esperienza maturata sul campo con lo studio delle metodologie di gestione di rifiuti di un'azienda leader marchigiana e sulla base delle ultime indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, la SILTECO ha elaborato un **manuale operativo che può essere personalizzato** in base alle esigenze dell'azienda.

Il manuale, con le istruzioni scritte in modo chiaro e facilmente comprensibile, è corredato di glossario dei termini e FAQ in modo da chiarire tutti i possibili dubbi che potrebbero sorgere nella prima fase di avvio e nelle operazioni di routine della gestione.

Il manuale è strutturato per capitoli, che corrispondono alle fasi di gestione tramite il SISTRI. Il manuale viene anche corredato di una check list di controllo del processo (con istruzioni), che se utilizzata, permette di avere sempre in vista l'iter di avanzamento del rifiuto nel processo di gestione aziendale.

Questo manuale e la check list sono disponibili per qualunque azienda che ne faccia richiesta, e vengono personalizzati in base alle richieste dell'azienda, sempre nel rispetto delle corrette procedure normative di gestione.

La scrivente è a disposizione per qualunque informazione e personalizzazione del manuale.